

Pubblicato il 02/11/2018

N. 06651/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00810/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 810 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Vodafone Italia S.p.A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione di Consumatori U.Di.Con, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Patera, Giuseppe Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Manuele Misiani in Roma, piazza Benedetto Cairoli 2;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Codici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Ivano Giacomelli e Antonietta Votta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ivano Giacomelli in Roma, via G. Belluzzo 1;

Codacons - Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell'Ambiente e dei Diritti Degli, L'Associazione degli Utenti per i Diritti Telefonici- A.U.S. Tel Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo C/O Codacons Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

Associazione Movimento Consumatori, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Pinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 498/17/CONS del 19 dicembre 2017, pubblicata in data 21 dicembre 2017 e non notificata, recante “Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Vodafone Italia S.p.A. per la violazione dell'art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS (contestazione n. 7/17/DTC)”, di - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nessuno escluso, ivi compresa, per quanto occorrer possa, l'atto del Direttore della Direzione dei consumatori n. 7/17/DTC del 26 settembre 2017 con il quale è stato avviato il procedimento sanzionatorio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VODAFONE ITALIA SPA il 16\3\2018, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

per l'annullamento

- della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 114/18/CONS dell'1 marzo 2018, comunicata in data 8 marzo 2018, recante “Diffida alla società Vodafone Italia S.p.A. a eliminare gli effetti dell'illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine di cui all'articolo 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS e revoca in parte qua della delibera n. 498/17/CONS”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VODAFONE ITALIA SPA il 18\6\2018

per l'annullamento

del decreto Presidenziale AGCOM n. 9/18/PRES del 9 aprile 2018 e della delibera AGCOM n. 187/18/CONS dell'11 aprile 2018, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nessuno escluso;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VODAFONE ITALIA SPA il 2\10\2018:

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

della delibera AGCOM n. 269/18/CONS del 6 giugno 2018, pubblicata in data 3 luglio 2018, recante “Fissazione di nuovi termini per l'adempimento agli obblighi di cui alle delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS adottate, rispettivamente, nei confronti degli operatori TIM S.p.A., FASTWEB S.p.A., VODAFONE ITALIA S.p.A. e WIND TRE S.p.A.” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nessuno escluso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma e di U.Di.Con;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Cintioli e P. Giugliano, per CODACONS - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori l'Avv. Colarusso in sostituzione degli Avv.ti G. Giuliano e C. Rienzi, per l'Associazione Codici l'Avv. A. Votta e per l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'Avvocato dello Stato Paola Palmieri;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, con particolare riferimento al *periculum in mora*, che non risultano ragioni di oggettiva e insormontabile difficoltà nel provvedere agli adeguamenti imposti dall'Autorità (tramite lo storno dalle fatture di un numero di giorni pari a quelli erosi a causa della abbreviazione della fatturazione a 28 giorni), tenuto conto della data di adozione della delibera AGCOM n. 269/18/CONS del 6 giugno 2018, pubblicata in data 3 luglio 2018 - oggetto del terzo atto di motivi aggiunti -, del termine previsto per i suddetti adempimenti (che scadrà in data 31.12.2018) e della imminente data di svolgimento dell'udienza di merito fissata per il prossimo 14.11.2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, le compensa nei confronti delle altre associazioni costituite;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO